

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/2081 DELLA COMMISSIONE**del 28 novembre 2016****che restituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di acido ossalico originario della Repubblica popolare cinese e prodotto da Yuanping Changyuan Chemicals Co. Ltd.**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

A. PROCEDURA

- (1) Il 18 aprile 2012, con il regolamento di esecuzione (UE) n. 325/2012 del Consiglio ⁽²⁾ («il regolamento controverso»), il Consiglio ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di acido ossalico originario dell'India e della Repubblica popolare cinese, con aliquote fra il 14,6 % e il 52,2 %, a seguito di un'inchiesta antidumping a norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio ⁽³⁾ («il regolamento di base»).
- (2) Con una sentenza del 20 maggio 2015 ⁽⁴⁾ il Tribunale ha annullato il regolamento controverso nella parte che riguarda Yuanping Changyuan Chemicals Co. Ltd., un produttore esportatore cinese che ha collaborato. Il Tribunale ha stabilito che il ragionamento del Consiglio in merito a due questioni relative alla determinazione del livello di eliminazione del pregiudizio non era conforme all'articolo 296 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
- (3) In seguito alla sentenza del Tribunale, la Commissione ha pubblicato un avviso in cui informa di aver deciso di riprendere l'inchiesta antidumping riguardante l'acido ossalico per dare esecuzione alla sentenza concernente Yuanping Changyuan Chemicals Co. Ltd.

B. ATTUAZIONE**1. Dazio doganale per il calcolo del livello di eliminazione del pregiudizio (margine di pregiudizio)**

- (4) Come indicato ai considerando 66 e 83 del regolamento controverso, Yuanping Changyuan Chemicals Co. Ltd. aveva sostenuto che la Commissione non aveva applicato completamente un adeguamento del 6,5 % corrispondente al normale dazio doganale nel calcolo del margine di pregiudizio.
- (5) Nel corso dell'inchiesta iniziale la Commissione aveva rilevato che l'argomentazione era giustificata e aveva riveduto i calcoli relativi al margine di pregiudizio nel modo seguente: la media ponderata del prezzo all'importazione finale è stata calcolata aggiungendo alla media ponderata del prezzo all'esportazione cif franco frontiera dell'Unione, per i due tipi di acido ossalico (raffinato e non raffinato) di Yuanping Changyuan Chemicals Co. Ltd., prima il 6,5 % per i dazi doganali e successivamente un importo fisso di 10 EUR/t per i costi successivi all'importazione.

⁽¹⁾ GUL 176 del 30.6.2016, pag. 21.

⁽²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 325/2012 del Consiglio, del 12 aprile 2012, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva dei dazi provvisori istituiti sulle importazioni di acido ossalico originario dell'India e della Repubblica popolare cinese (GUL 106 del 18.4.2012, pag. 1).

⁽³⁾ Regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51). Dal 20 luglio 2016: regolamento (UE) 2016/1036.

⁽⁴⁾ Causa T-310/12 *Yuanping Changyuan Chemicals Co. Ltd contro Consiglio dell'Unione europea*.

